

dui, lire 6,586,673 32; incassi, lire 195,324,502 55; anni avvenire, lire 5,668,867 39.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Papa.

**Papa.** Non è nuovo l'argomento sul quale oggi intendo di richiamare l'attenzione vostra, onorevoli colleghi. Ciò mi dispensa dal tediarvi con un lungo discorso, e mi basteranno pochissime parole per chiarirvi completamente il mio pensiero. Io confido che vorrete concedermi per brevissimi istanti la vostra indulgenza, trattandosi di cosa che riguarda l'interesse di moltissimi comuni del regno, e specialmente di quei piccoli centri, delle condizioni economiche dei quali, il Governo e tutti noi siamo vivamente impensieriti.

Son noti ad ognuno i vivaci e ripetuti lamenti che si levarono da molte parti del regno, intorno al sistema con cui l'amministrazione dello Stato corrisponde ai comuni il decimo dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Voi sapete che per l'articolo 72 della legge, questo decimo non va calcolato sulla totalità dei redditi, ma unicamente su quelli delle categorie *b* e *c*, provenienti da industrie, commerci, stipendi, professioni e simili, eccettuati però i redditi delle società commerciali e di tutti gli enti morali in genere. Assottigliata in tal modo la somma su cui viene corrisposto il decimo ai comuni, ben poco è il profitto che questi vengono a risentire. Difatti, mentre lo Stato ritrae 194 milioni dall'imposta di ricchezza mobile, arriva appena a tre milioni e mezzo la somma data ai municipi. Ma non è della tenuità di questa cifra che io qui voglio parlare. So bene la risposta che mi darebbe l'onorevole Magliani; risposta alla quale pur troppo nulla avrei da replicare. Gli è invece il modo, a parer mio, poco equo onde questa somma viene corrisposta ai comuni, gli è il sistema, a parer mio, poco conforme allo spirito della legge con cui questa somma viene distribuita fra i comuni medesimi, che oggi intendo di rilevare e sottoporre all'attenzione della Camera per sentire in proposito quale sia il pensiero del Governo.

L'articolo 13 della legge sulla ricchezza mobile stabilisce che i proprietari di più fabbriche o stabilimenti, situati in comuni diversi, debbano fare una sola e complessiva dichiarazione dei loro redditi, e pagare la totalità dell'imposta nel comune dove tengono il domicilio o la sede principale.

Conseguenza necessaria di questa disposizione si è, che pagandosi l'imposta in un solo comune, a questo soltanto vien pagato il decimo dell'imposta medesima, decimo che rimane sottratto agli altri

comuni nei quali son situati i vari stabilimenti posseduti dallo stesso contribuente.

Come ho detto, ciò non mi pare equo, nè conforme in tutto allo spirito della legge. Non mi par giusto, perchè in tal modo si riversa a favore di alcuni municipi un cespite d'entrata, sul quale essi non hanno ragione o non l'hanno che in parte; laddove si privano di questa entrata togliendosi loro un giusto compenso, altri comuni nel territorio dei quali ha origine e vita il reddito colpito dall'imposta.

Il danno è specialmente risentito dai piccoli comuni; perchè i grandi industriali, possessori di molti stabilimenti, d'ordinario tengono il domicilio e la direzione degli affari loro nelle città, dove con maggiore agio, ed anche con maggiore utilità, usano fare le dichiarazioni dei redditi degli stabilimenti che hanno sparsi nelle provincie, lontani perciò dagli occhi indagatori del fisco e dal sindacato delle Commissioni. Onde è che la maggior parte di questi decimi di imposta di ricchezza mobile, viene versato nelle Casse delle città e dei comuni maggiori con danno delle minori borgate; molte delle quali, per causa appunto di questi stessi stabilimenti commerciali in esse esistenti, vedono tuttodì crescere le spese dei pubblici servizi. Tutti sappiamo infatti come vi sono molti piccoli comuni che devono aprire strade nuove, migliorare le esistenti, costruire nuovi ponti, istituire nuove scuole, aumentare ricoveri ed ospedali, insomma accrescere in mille modi le spese pei pubblici servizi, per soddisfare quei bisogni, che sono creati dal continuo sviluppo degli stabilimenti commerciali e industriali in essi esistenti.

Si dirà che tutto quello torna a loro vantaggio, io non lo nego; ma è questa forse una ragione sufficiente per privare questi comuni della partecipazione dalla legge ad essi consentita, sopra un reddito che si verifica nel loro territorio, ed alla produzione del quale essi concorrono col provvedere ai pubblici servizi?

Ho detto che ciò non è conforme in tutto allo spirito della legge.

Infatti, quale era stato l'intendimento del legislatore nel 1877, quando fu concesso ai comuni il decimo sull'imposta? Io qui non ricorderò le dichiarazioni che in proposito allora si fecero dal Governo, dalla Commissione e da tutti quelli che presero parte alla discussione; ognuno conosce peraltro che gli scopi che il legislatore si proponeva col l'articolo 72, erano soprattutto i seguenti: di compensare con questo decimo i comuni della perdita dei centesimi addizionali loro sottratti con la legge del 1870; di rimborsarli delle spese di cui veni-